# Convegno

# L'INGEGNERE DI OGGI E DI DOMANI

## Formazione, Professione, Disciplina, Etica, Previdenza

## Il professionista nell'ambito della Prevenzione Incendi



**Dott. *Ciro Vitale***

**Consulta Interistituzionale Prevenzione Incendi**

**Direzione VV.F. Campania**

Convegno: l'ingegnere di oggi e di domani - Il professionista nell'ambito della Prevenzione Incendi - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli - 14 luglio 2021 - Dott. Ciro Vitale - Tutti i diritti riservati

# Parte prima
# L'evoluzione del ruolo del professionista nell'ambito della prevenzione incendi













# Normativa sull'esercizio della professione

L'evoluzione della normativa italiana, che ha avuto un'accelerazione dall'avvio del nuovo millennio per incrementare l'adeguamento delle nostre norme a quelle dell'Unione Europea, comporta un forte e doveroso aggiornamento culturale generale. Tra esse:

- il **D.P.R. 05 giugno 2001 n. 328** che ha riformato la disciplina delle professioni intellettuali tecniche inserite nel sistema ordinistico;
- il **D.P.R. 06 giugno 2001 nr. 380**, testo unico sulle costruzioni:
- il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1**, decreto liberalizzazioni, che all'art. 9 ha abolito le tariffe professionali del sistema ordinistico ed ha sancito la pattuizione nel rapporto tra cliente e professionista;
- il **D.P.R. 07 agosto 2012 n. 137** che all'art. 7 ha introdotto il continuo e costante aggiornamento del professionista al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività;
- la **Legge 14 gennaio 2013 n. 4**, emanata nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, che disciplina le professioni non organizzate in Ordini o Collegi e sancisce che l'esercizio della professione è libero.

**Tra le attività professionali riservate, troviamo il progetto prevenzione incendi ai fini del parere conformità vv.f. e le certificazioni antincendio di cui al D.P.R. 151/2011.**




***L'attuale disciplina antincendio propone l'Ordinamento Italiano all'avanguardia, tanto sulla sicurezza antincendio, quanto sulla prevenzione e valutazione dei rischi***

**La Prevenzione Incendi, affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno che esercita le relative attività attraverso il Dipartimento e il Corpo nazionale, è una materia specialistica dell'ingegneria progettuale che occupa uno spazio fondamentale nell'ambito della sicurezza aziendale, nell'ottica della salvaguardia della vita umana, dell'incolumità delle persone e della tutela dei beni e dell'ambiente.**

**Essa richiede :**

- ***Preparazione tecnica approfondita***
- ***Mentalità aperta all'approccio prestazionale***
- ***Abbandono definitivo del sistema antincendio prescrittivo***
- ***Diffusione capillare contenuti, potenzialità e vantaggi***
- ***Formazione e aggiornamento professionale continuo***

**Nel suo ambito, il professionista assume il ruolo di «garante» e «tutore» della sicurezza e dell'applicazione dei principi ispiratori dell'attività istituzionale del CNVVF**



Esulando dalle questioni prettamente tecniche, uno dei temi più delicati della prevenzione incendi riguarda le competenze dei professionisti.

Sono loro, infatti, a svolgere l'attività connessa all'antincendio, attraverso la predisposizione di certificazioni e la redazione di progetti sottoscritti sotto la propria responsabilità.

Si parla di «**progetto di sicurezza antincendio**» e non più di «pratica di prevenzione incendi».

È indubbio che tra le attività svolte nell'esercizio della professione di tecnico un ruolo di fondamentale importanza rivesta quella della progettazione che consiste nel redigere un progetto di un'opera in modo conforme

**A )** *a quanto concordato con il cliente*

In quest'ambito, la realizzazione di un progetto implica per il tecnico la predisposizione non solo di disegni rappresentativi dell'opera che si andrà ad eseguire, ma anche di tutta una serie di altri elaborati utili per poter distinguere la forma, le caratteristiche e le dimensioni di ciò che si andrà a costruire, quali, ad esempio, – per citarne taluni – relazioni, computi metrici, ecc.

**B )** *alle regole tecniche ed alle norme giuridiche.*

# *Caratteristiche del professionista antincendio*



**specialista della sicurezza antincendio**

**una disciplina articolata, in evoluzione continua, che necessita di strumenti avanzati che non può più essere appannaggio di tecnici generalisti, che lo renda interprete principale del gruppo di progettazione**



**propositivo**

**verso il committente e nel gruppo di progettazione, offrendo diverse soluzioni e scelte strategiche, anziché imporre solo limitazioni**



**offerta valoriale per la crescita dell'attività**

**che va oltre la sicurezza dei lavoratori/occupanti: riduzione costi, minori vincoli, continuità di esercizio, recupero del patrimonio edilizio, ecc.**

# *Il nuovo ruolo del professionista antincendio*




**Il Codice ha offerto una grande occasione di crescita professionale, ed ha prodotto un avanzamento accelerato del filone normativo.**

**Aspetti che devono essere alimentati dall'impegno nella crescita formativa.**

**Lo sviluppo di soluzioni alternative, anche con il supporto dell' approccio Fire Safety Engineering, incrementa le potenzialità a disposizione del progettista per risolvere le criticità progettuali (architetture complesse, edifici storici, lay-out produttivi complessi, ecc.)**

**Per apportare un valore aggiunto dell'offerta progettuale, la prestazione professionale deve diventare propositiva e non chiudersi nella vecchia ottica di assolvere ad un "obbligo".**

# *Inquadramento del ruolo: l'evoluzione*

**Il livello di coinvolgimento del professionista che opera nel settore della prevenzione incendi è variato nel tempo..**

**La conoscenza delle attività di competenza del tecnico nei diversi ruoli (progettista, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza, collaudatore, certificatore, consulente, ecc.) è essenziale per una idonea valutazione della responsabilità professionale, in particolare:**

- **della diligenza, perizia e prudenza nello svolgimento dell'attività professionale;**
- **della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;**
- **dell'obbligazione di mezzi e di risultato;**
- **della concorrenza di responsabilità e della solidarietà del risarcimento del danno;**
- **delle competenze assegnate per legge al professionista.**

# *Quadro legislativo di riferimento che ha modificato il panorama delle competenze, delle responsabilità e degli obblighi del professionista*

**Nel tempo sono variati il livello di coinvolgimento e le caratteristiche che devono possedere i "professionisti " che operano nel settore della "prevenzione incendi"**

**L'orientamento odierno si presenta permeato dal Principio della sussidiarietà, come soluzione per sgravare gli oneri della P.A. e snellire i procedimenti.**

**La sussidiarietà, individuata fin dalla legge 818/84, è maturata attraverso diversi atti legislativi, che nel tempo hanno variato il livello di coinvolgimento del professionista che opera nel settore della prevenzione incendi.**

**Il Principio ispiratore della sussidiarietà è rappresentato dall'estensione dell'utilizzo delle « autocertificazioni », che opera un travaso di responsabilità.**

**Da un suo iniziale coinvolgimento marginale si è progressivamente giunti oggi ad un ruolo più qualificante nei contenuti professionali ed anche nelle funzioni espletate, che un tempo erano tipicamente esclusive dell'Organo di vigilanza.**

**Questa evoluzione ha comportato necessariamente una maggiore responsabilità professionale accentuata ancor di più da quando non è più previsto il parere preventivo ( per le attività in categoria A ) per le quali il progetto non va più presentato al Comando VV.F.**

# *I nuovi procedimenti riducono il carico del lavoro sui Comandi VV.F. (nel quadro della riduzione degli oneri amm.vi delineati per gli obiettivi di semplificazione)*

**Principio della sussidiarietà**

**Processo di semplificazione**

Meno ingerenza dello Stato e facilitazioni per i cittadini

Maggiori responsabilità dei titolari e dei professionisti






## *Principali atti legislativi che hanno introdotto e variato nel tempo il concetto di «coinvolgimento» del libero professionista nel percorso che porta alla certificazione di conformità antincendio di una attività*

- **Legge 818/1984:** nasce la figura del professionista antincendio
- **Decreto Legislativo 08 marzo 2006 n.139:** introduce la SCIA antincendio
- **Decreto Legislativo 81/2008:** T.U. salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Art.46: P.I. ( Per gli aspetti antincendio vale quanto già previsto dal D. Lgs. n. 139/ 2006 )
- **DPR 151/2011:** regolamenta l'uso della SCIA antincendio

  ☞ *Primo atto del processo di semplificazione*
- **DM 05/08/2011:** aggiornamento e formazione specifica del professionista
- **DM 07 agosto 2012 :** specifica il ruolo del professionista antincendio: stabilisce le sue competenze
- **DM 03/08/2015:** Codice di Prevenzione Incendi

  ☞ *Secondo atto del processo di semplificazione*

## *Il ruolo del professionista nell'ambito della Prevenzione Incendi è stato in realtà sempre riconosciuto !*

- La legge n. **818/84** aveva in primis regolamentato la figura del professionista "abilitato alla prevenzione incendi" (oggi meglio definito dal D.M. 07 agosto 2012 con il termine di "**professionista antincendio**") prevedendo precisi requisiti professionali per l'iscrizione in appositi elenchi del Ministero dell'Interno, iscrizione che lo autorizza a rilasciare specifiche certificazioni nel settore della sicurezza antincendi.

  - Questa previsione legislativa rispondeva all'esigenza che le attestazioni, le certificazioni ed i collaudi emessi derivassero da fonti affidabili e tecnicamente preparate, introducendo così il «coinvolgimento» del libero professionista nel percorso autorizzativo che porta alla certificazione di conformità antincendio di una data attività.

- Il **D.M. 25 marzo 1985** aveva individuato - in funzione agli ambiti multidisciplinari nell'attività di certificazione per la prevenzione incendi - i professionisti tecnici iscrivibili negli elenchi del Ministero dell'Interno tra coloro che erano già iscritti da due anni nei rispettivi albi professionali e che avessero frequentato, con esito positivo, un corso base di specializzazione da 120 ore, eccezion fatta per coloro che godevano di un'anzianità di iscrizione (10 anni) ad un albo professionale, che permetteva un accesso diretto all'iscrizione negli elenchi ministeriali.

# *Nella Prevenzione Incendi, il ruolo del professionista che ha il potere di certificare un impianto o un requisito antincendio trova una fondamentale affermazione nel D.Lgs 139 del 08/03/2006*

Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Art. 16 : Certificato di Prevenzione Incendi – comma 2 e 4

***Comma 2 (comma così modificato dall'art. 12, comma 1, lettera e), D.P.R. n. 151 del 2011):***
**«Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate. Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta".**

***Comma 4 (comma così modificato dall'art. 12, comma 1, lettera e), D.P.R. n. 151 del 2011):***

**«Il Comando provinciale dei vigili del fuoco, acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno».**

**Il decreto legislativo 97/2017 ha modificato la rubrica dell'art. 16 del D. Leg.vo 139/2006 che finora recitava "Certificato di prevenzione incendi" in "Procedure di prevenzione incendi»**

## *A partire dal 2011, vengono pubblicati importanti atti legislativi destinati a trasformare ruoli e procedure nella pratica della Prevenzione Incendi*

**L'istituzione del D.P.R. 151/2011 del 01/08/2011 *(GU 22.09.2011 n.122, entrato in vigore il 07.10.2011 )***
**introduce la SCIA ( segnalazione certificata di inizio attività ) ai fini VVF**

**Primo atto del processo di semplificazione: revisione del sistema amministrativo-procedurale**

Opportunità per il professionista

Affidamento nella certificazione del professionista

Fonte di eventuali responsabilità

**D.P.R. Nr. 151 / 1 Agosto 2011**
**Regolamento di Disciplina dei Procedimenti di Prevenzione Incendi**

## *Il professionista ed i suoi nuovi compiti*




**Pubblicato il 01 agosto 2011, il nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi ha attuato una revisione del sistema amministrativo-procedurale.**

**Introduce dei nuovi compiti per il professionista antincendio, fornisce un nuovo elenco di attività soggette, precisa le procedure amministrative, regolamenta ed introduce l'obbligo della SCIA antincendio.**

**La normativa è ispirata a rendere più snella e veloce l'azione amministrativa, per aiutare il rilancio del sistema produttivo delle piccole e medie imprese e rendere più efficace l'azione di controllo dei Comandi VVF, concentrando le verifiche sulle attività con rischio di incendio più elevato.**

**L'impianto della nuova Prevenzione Incendi richiede che il rispetto della normativa sia attestato e certificato: si passa dal tecnico VV.F. al libero professionista il potere (e quindi anche la responsabilità) di certificare un impianto o un requisito antincendio.**

# *Le competenze specifiche del professionista nella prevenzione incendi*




**Il D.P.R. n. 151/11 ha individuato ottanta tipologie di attività soggette a controllo dei Vigili del fuoco ed, introducendo il principio di proporzionalità del rischio d'incendio, le ha differenziate in tre categorie: A, B, C.**

**Anche gli adempimenti procedurali sono stati differenziati in relazione alla gravità del rischio, per bilanciare gli interessi fondamentali di tutela della sicurezza delle persone e dell'integrità dei beni con le esigenze di semplificazione amministrativa e di riduzione degli oneri a carico delle imprese e dei cittadini.**

**Ciò significa che oggi vengono privilegiati i controlli da parte dei Vigili del fuoco per le attività più complesse ed a maggior rischio (in categoria C), lasciando maggior spazio ai professionisti abilitati ed ai professionisti antincendio per i controlli nelle attività più semplici (categorie A e B), nelle quali i controlli VV.F. sono effettuati prevalentemente a campione.**

.

## *Il nuovo quadro legislativo di riferimento ha modificato il panorama delle competenze, delle responsabilità e degli obblighi del professionista*

**L'atteggiamento del richiedente/professionista verso la P.A. si modifica : prima il privato iniziava una (o più) attività soggette ad autorizzazione, previo deposito della DIA, se la P.A. non avesse avuto nulla in contrario, grazie al silenzio assenso dopo 30 gg.**

**Ora il privato inizia subito l'attività soggetta ad autorizzazione perché la sua segnalazione è certificata in quanto :**

- **Il titolare dell'attività (datore di lavoro/legale rappresentante) con la SCIA (dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ) SEGNALA l'inizio dell'attività, grazie all' estensione dell'utilizzo delle autocertificazioni : attestazioni, certificazioni, dichiarazioni di conformità,(attestanti la conformità delle attività di cui all'Allegato I alla normativa di Prevenzione Incendi, ai sensi del comma 4 dell'art.16 del Decreto Legislativo 08/03/2006 n. 139) che il Comando VV.F. acquisisce.**
- **Il tecnico abilitato ASSEVERA la conformità da punto di vista antincendio;**
- **Il tecnico abilitato ed iscritto negli albi speciali CERTIFICA la conformità antincendio (strutture, impianti, ecc.).**

**In via propedeutica, solo per alcune tipologie di attività più esposte (cat. B e C), è necessario presentare ai VV.F. richiesta di valutazione del progetto cui è allegata documentazione tecnica predisposta e sottoscritta da un professionista abilitato.**




# *Contenuti dell'istanza di presentazione della SCIA Vigili del Fuoco ( DM 07/08/2012, in attuazione di quanto previsto dall'art.2 c.7 del DPR 151/2011*

**La $SCIA_{VVF}$ (SCIA antincendio) è un fascicolo composto da più parti sottoscritte da soggetti diversi: Titolare dell'attività / Tecnico abilitato (TA) / Professionista antincendio (PA)/ Direttore Lavori e Installatore**

**ognuno con ruoli e responsabilità differenti.**

**All'atto della presentazione della SCIA, il comando dei VV.F. effettua una verifica formale dei documenti presentati.**

**In caso di esito positivo del controllo viene rilasciata ricevuta SCIA che costituisce titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività. Dalla data di presentazione decorrono i 60 gg entro cui il Comando può effettuare una visita (a campione per le attività rientranti nella categoria A e B).**

**La differenza rispetto al DM 04 maggio1998 (Disposizioni relative alle modalita' di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi) è la necessità di presentare l'asseverazione a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegati certificazioni e dichiarazioni, secondo quanto specificato nell'Allegato II.**

## *Cosa deriva da questo intreccio normativo ?*

- **Il controllo successivo dei VV.F. non fa venir meno il valore solenne del certificato, posto che nel frattempo s'inizia l'attività proprio in virtù delle certificazioni rilasciate dal professionista**
- **In tutti casi, l'attività può essere avviata solo dopo la presentazione della SCIA antincendio, che dunque rappresenta una richiesta formale che il titolare dell'attività (datore di lavoro/legale rappresentante) presenta al Comando dei Vigili del Fuoco o al SUAP per poter iniziare l'attività soggetta a prevenzione incendi**
- **La SCIA antincendio va presentata sempre, ossia ogni volta in cui viene avviata una nuova attività soggetta a prevenzione incendi oppure quando un'attività esistente viene modificata**
- **In relazione a quanto previsto dal c. 2 dell'art. 16 del D. Lgs. n. 139/2006, la SCIA produce gli stessi effetti giuridici dell'istanza per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendl.**
- **La collettività e la P.A. ripongono affidamento nella certificazione di conformità del professionista**
- **Il professionista è più esposto di prima, in quanto si assume la responsabilità dell'asseverazione, che un tempo ricadeva sulla PA**
- **Questa evoluzione ha comportato necessariamente una maggiore responsabilità professionale, accentuata ancor di più da quando non è più previsto il parere preventivo ( per le attività in categoria A ) per le quali il progetto non va più presentato al Comando VV.F.**







***L'asseverazione :*** *"affermare con solennità"*

**L'entrata in vigore del DPR n.151 del 01.08.2011 «sdogana» l'accertamento dei requisiti di sicurezza antincendio principalmente in capo al professionista, che dovrà asseverare, quindi rendersi garante, il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti dalla normativa.**

**L'asseverazione ( *"affermare con solennità" )* è un atto certificativo, eseguito nelle forme regolamentate ( *DPR 151/2011 e DM 07/08/2012* ), riguardante la rispondenza ai vari requisiti di sicurezza antincendio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi indicate in allegato I al DPR 151/11.**

**Così come le dichiarazioni e le certificazioni, trattasi di atti « a formazione progressiva », dichiarazioni del privato che, una volta depositate presso la P.A., sono soggetti ai poteri coercitivi della P.A., che ha potestà di controllo.**

**Asseverare è, dunque, il porre in essere una dichiarazione di particolare rilevanza formale e di particolare valore nei confronti dei terzi quanto a verità e affidabilità del contenuto.**

**Tale dichiarazione deve offrire le stesse garanzie di legalità e correttezza dell'intervento che prima erano garantite dal Certificato di Prevenzione Incendi.**

# *I diversi compiti del professionista antincendio rispetto al tecnico abilitato. Il cambiamento sostanziale con l'introduzione della Scia.*




**Il D.M. 07 agosto 2012, all'art. 4, ( Segnalazione certificata di inizio attività- SCIA VVF) comma 3 lettera a ), specifica che l'asseverazione può essere firmata da tecnico abilitato.**

**Il successivo art. 5 ( Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio) comma 2 lettera a ), specifica invece che l'asseverazione per l'attestazione di rinnovo periodico può essere solo a firma di professionista antincendio.**

**Quindi:**

- **SCIA VVF – si esprime il Titolare ma assevera il tecnico abilitato (TA);**
- **rinnovo periodico SCIA VVF – si esprime il Titolare ma assevera il professionista antincendio (PA).**

**Nella pratica le due figure si distinguono dal fatto che il tecnico abilitato può produrre solo parte della documentazione da allegare alla SCIA, mentre le altre certificazioni a corredo della segnalazione certificata di inizio attività, necessitano della firma del professionista antincendio.**

# *Il ruolo del tecnico abilitato nell'asseverazione*



**Il tecnico abilitato, in effetti, non si deve esprimere sulla qualità e sulla bontà o sulla correttezza dei documenti contenuti nella SCIA VVF.**

**Egli si deve solo esprimere ed asseverare circa la loro completezza formale e ciò comporta l'aver effettuato sopralluoghi e verifiche documentali.**

**Il ruolo quindi dell' asseveratore della SCIA VVF sembra essere quello di un verificatore di completezza documentale.**

**Non ha quindi nessun tipo di responsabilità per la qualità intrinseca dei documenti contenuti nella SCIA VVF stessa.**

**La sua responsabilità si limita a verificarne la completezza (in pratica deve verificare che a "n" elementi strutturali corrispondano "n" Cert. REI o che il numero di certificazioni circa le porte tagliafuoco sia coerente con le dichiarazioni relative).**

# *Il ruolo del professionista antincendio nell'asseverazione*




**Diverso ruolo invece ricopre il professionista antincendio che certifica per esempio (sempre nella prima SCIA) la resistenza al fuoco delle strutture degli elementi o dei prodotti.**

**Tutte le altre certificazioni a corredo della SCIA necessitano della sua firma, come stabilito dall'articolo 16 del D.lgs 139 del 2006 al comma 4 ( modificato dall'art. 12, comma 1, lettera e), D.P.R. n. 151 del 2011 ).**

**Le certificazioni vengono rilasciate nel rispetto delle competenze specifiche del professionista, desumibili dal quadro normativo complessivo e dai codici deontologici e professionali dei rispettivi ordini e collegi professionali.**

**Egli ricopre, quindi, un ruolo prettamente tecnico con specifiche competenze antincendio o strutturali che lo porta ad assumersi delle responsabilità specifiche.**

**Viste le specifiche competenze che questa figura professionale deve avere, è a lui che compete l'asseverazione relativa al rinnovo periodico, dove si deve esprimere su argomenti specificatamente tecnici.**

**Se l'asseveratore dovesse rilevare delle non conformità sulle opere realizzate non potrebbe di fatto firmare l'asseverazione, a meno di ripresentare un nuovo progetto o far procedere alla risoluzione delle difformità/mancanze.**

## *Le competenze in capo al professionista antincendio*

**Sono stabilite dal DM 07/08/2012 (** *Disposizioni relative alle modalità' di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151* **).**

**I professionisti iscritti nell'elenco del Ministero dell'Interno sono autorizzati per :**

- **Rilascio di certificazioni e dichiarazioni conformità attestanti la conformità delle attività ( strutture, impianti, attrezzature, opere di finitura) alla normativa di prevenzione incendi di cui all'art. 16 D.Lgs. 139/2006 ( e dunque che i prodotti, gli elementi costruttivi, i materiali, le attrezzature, etc. rilevanti ai fini della sicurezza in caso di incendio sono stati realizzati, installati e posti in opera in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza antincendio);**
- **Asseverazioni, allegate all'Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio;**
- **Redazione dei progetti elaborati con l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, di cui al decreto ministeriale 09 maggio 2007;**

## *Segue : Le competenze in capo al professionista antincendio*

- Redazione del documento relativo al sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA) di cui al decreto ministeriale 09 maggio 2007;
- Approvazione di un progetto (in genere la progettazione non comporta l'esigenza di corredare la documentazione di particolari certificazioni; tale ipotesi che può ricorrere per particolari aspetti che riguardano processi specifici e/o tecnologie di nuova concezione o caratteristiche strutturali, per es. avvalendosi della "Fire Safety Engineering" (FSE);
- Certificazioni da allegare alla SCIA (CERT.IMP, CERT.REI, ecc.);
- Certificazioni di impianti di protezione antincendio;
- Resistenza al fuoco delle strutture portanti e di separazione.

# Quadro riepilogativo compiti del professionista antincendio :

| | | |
|---|---|---|
| SOTTOSCRIVE PROGETTI ELABORATI CON APPROCCIO INGEGNERISTICO FSE - D.M. 09/05/2007 | SOTTOSCRIVE il documento Sistema Gestione Sicurezza Antincendio (S.G.S.A.) - D.M. 09/05/2007 | SOTTOSCRIVE Progetti di Impianti di protezione attiva – DM 20/12/2012 se normati da Organismi internazionali nel settore antincendio |
| SOTTOSCRIVE Mod. PIN 2.5 - 2018 CERT IMP | SOTTOSCRIVE la specifica tecnica Impianti di protezione attiva – DM 20/12/2012 se normati da Organismi internazionali nel settore antincendio | SOTTOSCRIVE il Manuale d'Uso e manutenzione Impianti protezione attiva - DM 20/12/2012 |
| SOTTOSCRIVE la relazione di calcolo a caldo a supporto del Mod.PIN 2,2 – 2018 CERT REI facente parte del fascicolo (titolare attività) | SOTTOSCRIVE Mod.PIN 2.2 - 2018 CERT REI | SOTTOSCRIVE Mod PIN 2.3 – 2018 DICH PROD (anche Direttore lavori ) |
| SOTTOSCRIVE Mod. 3.1 – 2014 Asseverazione per rinnovo | RILASCIA le attestazioni relative alla continuità dell'alimentazione idrica o elettrica – DM 20/12/2012 | SOTTOSCRIVE la documentazione tecnica dell'istanza di deroga – art.6 c.2 lettera a) DM 07/08/2012 |



A cura del Dott. Ciro Vitale – tutti i diritti riservati

# *Le responsabilità del professionista nell'ambito della Prevenzione Incendi*





**Il fatto che il professionista non debba più recarsi in tribunale – in quanto l'asseverazione non va più resa sotto forma di perizia giurata - non riduce affatto la sua responsabilità.**

**Infatti sono previste sanzioni penali sia nell'ambito della sicurezza dei luoghi di lavoro (art. 22 e 57 del D. Lgs. 81/08 obblighi per i progettisti) che per falsa attestazione nelle certificazioni o dichiarazioni rese per la prevenzione incendi (art. 20 comma 2 del D. Lgs. 139/06) ed in generale nella responsabilità professionale (art. 359 e 481 del codice penale).**

**Il professionista antincendio, per i nuovi atti di professione ( SCIA di categoria A, Asseverazioni -SCIA e rinnovo- Certificazioni (CERT.REI e CERT.IMP), si assume l'esclusiva responsabilità, civile e penale.**

**A differenza del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, in caso di omissione o falsità di tali atti il professionista è perseguibile anche se le violazioni non hanno prodotto un danno a beni o persone**

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI
DM 3 AGOSTO 2015

# D.M. 03 agosto 2015 ( Codice di Prevenzione Incendi )
# « Approvazione di norme tecniche di Prevenzione Incendi, ai sensi dell'art.15 del Decreto Legislativo 08 marzo 2006, n. 139 »

## Una nuova sfida per il professionista !

La completa revisione del corpus di regole pubblicate nel corso degli anni, il loro aggiornamento, accorpamento, allineamento agli standard UE, hanno portato alla struttura normativa di prevenzione incendi emanata col D.M. 03 agosto 2015 ( Codice di Prevenzione Incendi ), con la quale, indubbiamente, si è aperto un nuovo percorso ed un nuovo metodo di progettazione antincendio.

Entrato in vigore il 18 novembre 2015, costituisce uno strumento di progettazione innovativo, orientato all'analisi prestazionale ( meno regole prescrittive ) e rappresenta il **secondo atto del processo di semplificazione.**

Il Codice integra il quadro normativo vigente e si può applicare alla progettazione, realizzazione ed all'esercizio delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi del D.P.R. 01/08/2011 n. 151, per le quali non sono state ancora emanate specifiche regole tecniche di prevenzione incendi

Proprio per l'elevato grado di preparazione tecnica richiesto ai professionisti antincendio, chiamati ora a trattenere le problematiche di prevenzione incendi, nel Codice sono stati previsti strumenti alternativi, che possono essere individuati solamente da quanti hanno specifiche ed approfondite conoscenze.

Pone nuove sfide ai professionisti che si trovano adesso, su base volontaria a seguire un percorso, nella sicurezza antincendio, non più di tipo seriale ma di tipo analitico basato anche sui soggetti coinvolti e sugli obiettivi di sicurezza proposti.

# *I nuovi D.M.: 12 aprile 2019 - DM 18 ottobre 2019 - D.M. 14 febbraio 2020*

## *Rivoluzione al via nella Prevenzione Incendi !*

**La revisione dell'allegato 1, approvata con il citato D.M. 18/10/2019 (Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 03/08/2015), che ha seguito di qualche giorno l'entrata in vigore del D.M. 12/04/2019 (Modifiche al Decreto 03/08/ 2015 «*Decreto Ministeriale Antincendio*») - con il quale si è posto fine al cosiddetto "doppio binario" ponendo termine al periodo transitorio di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la progettazione delle attività non dotate di specifica regola tecnica - nonché l'entrata in vigore ( 05/04/2020 ) del D.M. 14/02/2020 ( *Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 03/08/2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi)* scaturito dal monitoraggio, svolto ai sensi dell'art. 4 del DM 03/07/2015, nel corso del quale sono emersi possibili ambiti di miglioramento che hanno riguardato l'intero Codice, hanno di fatto offerto la possibilità di scegliere tra più soluzioni progettuali, frutto del nuovo approccio normativo di RTO e RTV, ed indirizzato verso percorsi dipendenti dalle ipotesi progettuali iniziali con una flessibilità che, pur assicurando il raggiungimento degli obiettivi antincendio, permette di sviluppare progettazioni complesse che qualificano il professionista antincendio e il suo « *expertise* »**

## *L'evoluzione normativa futura*

- **nuove RTV** che sono in fase di prossima pubblicazione. (Edifici di civile abitazione, Strutture Sanitarie, Attività di intrattenimento e di spettacolo, Stoccaggio e trattamento rifiuti, Edifici tutelati diversi da musei, gallerie, esposizioni).
- **superamento del DPR 151/2011** che è stato un seme basilare innestato sul solco del D.lgs.139/2006: Il CCTS ha ridefinito le soglie di attribuzione delle categorie A, B, e C; ha variato anche l'elenco delle attività includendo i depositi di rifiuti e le discariche, portando così ad un totale di 81 le attività soggette a prevenzioni incendi.

**Essendo una modifica ad un D.lgs., nonostante il lavoro del CCTS sia terminato a fine luglio 2020, si prevedono delle commissioni parlamentari che sono solitamente più lente rispetto all'emanazione dei Decreti Ministeriali.**

- **abrogazione del DM del 10/03/1998:** il suo superamento è stato saggiamente strutturato su principio di modularità per consentire di aggiornare o modificare singolarmente i molteplici temi trattati dal datato DM; la struttura della modifica è stata basata sull'Art.46 del D.Lgs. 81/08 che, grazie agli specifici commi, ha guidato il gruppo di lavoro verso la stesura di tre differenti normative ( Decreto GSE, Controlli, Minicodice ).

## *Parte seconda*
## *La formazione e l'aggiornamento del professionista antincendio*



# *La formazione del professionista antincendio: le modalità di accesso agli esami*




**Il D.M. 05 agosto 2011 ha aggiornato le procedure e i requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno. Esso dà concretezza all'evoluzione della figura del professionista, delineata dal regolamento, il D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011, che contestualmente ha semplificato ed aggiornato anche i procedimenti di prevenzione incendi.**

**Si afferma il principio della formazione specifica e dell'aggiornamento obbligatorie per tutti i professionisti per accedere e poi permanere nell'elenco degli abilitati del Ministero dell'Interno.**

**Si elimina definitivamente la «corsia preferenziale» degli abilitati per acquisita anzianità di dieci anni di iscrizione all'albo, che sostanzialmente legava la preparazione in materia di Prevenzione Incendi solo alla esperienza del singolo ed alla sua sensibilità deontologica individuale.**

# Eccezioni

- **Art.3 comma 3 lettera a)** : « *i professionisti appartenuti, per almeno un anno, ai ruoli dei direttivi e dirigenti, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed abbiano cessato di prestare servizio…»*;

- **Art.3 comma 3 lettera b)** : tutti gli altri professionisti «*…che comprovino di aver seguito favorevolmente, durante il corso degli studi universitari, uno dei corsi d'insegnamento..»* aventi per oggetto le materie previste dai corsi base di specializzazione in prevenzione incendi ed elencate al comma 2 dell'art. 4 del D.M. 05/08/2011 ed approvati dal Dipartimento, fatto salvo il superamento dell'esame di accertamento dell'idoneità ai sensi dell'art. 5 dello stesso.

## *Requisiti: a) iscrizione all'Albo professionale*




- ingegneri;
- architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori;
- chimici;
- dottori agronomi e dottori forestali;
- geometri e geometri laureati;
- periti industriali e periti industriali laureati;
- agrotecnici e agrotecnici laureati;
- periti agrari e periti agrari laureati.

**Come titolo di studio per poter diventare professionista antincendio, quindi, bisogna avere una laurea (anche triennale), o anche il diploma in materie scientifiche purché sia utile per l'iscrizione ad uno dei suddetti albi professionali.**

## *Requisiti: b) Il corso base di specializzazione di durata non inferiore alle 120 ore*




**La Circ. 25 maggio 2012, prot. 7213 del Dipartimento VV.F. - *Corsi base di specializzazione in prevenzione incendi e corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi in attuazione degli articoli 4 e 7 del D.M. 05 agosto 2011* – ha definito, in ottemperanza all'art. 4, comma 1, e all'art. 7, comma 3 del predetto decreto, l'articolazione ed il programma del corso di base, nonché dei corsi e seminari di aggiornamento condividendoli con i Consigli Nazionali delle professioni elencate nell'art. 3 dello stesso decreto.**

**L'esame di fine corso è articolato in una prova a quiz di 50 domande a risposta multipla (3 possibili risposte), da effettuare in 60 minuti, ed in una prova orale alla quale sono ammessi i candidati che abbiano risposto positivamente ad almeno 35 domande.**

**Il candidato che non risponde positivamente ad almeno a 35 domande, oppure non supera positivamente la prova orale, può ripetere l'esame dopo un periodo di almeno un mese: in caso di ulteriore esito negativo il candidato deve frequentare un nuovo corso.**

**Una volta frequentato con successo il corso bisogna comunicarlo al Consiglio provinciale del proprio Ordine o Collegio professionale; sarà questo a comunicare il codice di individuazione al professionista e ad aggiornare l'apposito elenco ministeriale ed a rendere disponibili tutti i documenti in loro possesso attestanti l'esistenza dei requisiti per l'iscrizione e per il mantenimento della stessa.**




## *I dieci moduli che compongono il corso – Aggiornamento DM 12/04/2019 « Modifiche al Decreto 03 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di p.i. » - ( In vigore dal 20/10/2019 )*

**La Circ. 16 ottobre 2019, prot. 15480 del Dipartimento VV.F., alla luce dell'evoluzione in materia ( non ultima l'emanazione della RTO allegata al Decreto 03 agosto 2015 e delle successive RTV) ha definito l'articolazione aggiornata del programma ( di concerto con i Consigli Nazionali ), che comprende lezioni teoriche, esercitazioni pratiche e visite formative presso attività soggette a controlli di Prevenzione Incendi**

1) **Legislazione in materia di prevenzione incendi – h.4**
2) **Fisica e chimica dell'incendio – h. 6**
3) **La progettazione antincendio – h.4**
4) **La progettazione antincendio con il codice di prevenzione incendi – h.52**
5) **Procedure di prevenzione incendi – h. 16**
6) **Approccio ingegneristico – h. 16**
7) **Progettazione - Attività di tipo civile – h. 8**
8) **Progettazione - Attività produttive/industriali – h. 8**
9) **Attività a rischio di incidente rilevante – h. 4**
10) **Visita/e presso una attività soggetta – h. 4**







**Per ottenere l'abilitazione non è più necessario attendere i due anni di iscrizione all'albo professionale di appartenenza: ciò a vantaggio dei giovani professionisti che si affacciano ad un mondo del lavoro sempre più competitivo e complesso.**

**Se i neo - laureati, durante il corso degli studi universitari, hanno seguito favorevolmente appositi corsi d'insegnamento, con programmi riconosciuti idonei ed equivalenti ai corsi base di specializzazione in prevenzione incendi, essi possono essere ammessi all'esame inteso ad accertare la loro idoneità per l'iscrizione negli albi ministeriali.**

# Aggiornamento 40 ore in materia di Prevenzione Incendi




**L'evoluzione del modo di svolgere la professione impone implicitamente l'obbligo della formazione continua, per la continua necessità del professionista di seguire l'evoluzione normativa e tecnologica.**

**Il D.M. 07 giugno 2016 che ha modificato il DM 05/08/2011 ha sostituito il comma 1 dell'art.7 del decreto 05 agosto 2011, ed ha previsto che per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno, i professionisti devono effettuare ogni 5 anni corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore.**

**Il termine dei 5 anni decorre:**

**- dalla data di iscrizione negli elenchi;**

**- dalla data di riattivazione dell'iscrizione stessa in caso di sospensione per inadempienza;**

**- dalla data di entrata in vigore D.M. 07 giugno 2016 (25 giugno 2016), per i professionisti già iscritti alla medesima data negli elenchi ministeriali.**

**In caso di inadempienza, il professionista è sospeso dagli elenchi sino ad avvenuto adempimento**

# Aggiornamento 40 ore : struttura e limitazioni corsi e seminari di aggiornamento



**Le attività periodiche di aggiornamento quinquennale possono essere considerate alla stregua di una formazione continua nell'antincendio.**

**I programmi dei corsi e dei seminari di aggiornamento tengono conto della innovazione tecnologica e degli aggiornamenti normativi e sono stabiliti con provvedimento del Dipartimento Vigili del fuoco:**

- **Tecnologia dei materiali e delle strutture di protezione passiva**
- **Tecnologia dei sistemi e degli impianti di protezione attiva**
- **Verifiche e manutenzione di prodotti, elementi costruttivi ed impianti fini della sicurezza antincendio**
- **Procedimenti di prevenzione incendi**
- **Approccio ingegneristico e sistema di gestione della sicurezza regole tecniche di prevenzione incendi**
- **Argomenti di prevenzione incendi su specifiche esigenze o contingenze locali, da valutarsi di concerto con le strutture territoriali del C.N.VV.**

# Aggiornamento 40 ore : struttura e limitazioni corsi e seminari di aggiornamento



I corsi ed i seminari di aggiornamento possono essere organizzati da Università, Ordine e Collegi professionali, sedi periferiche e centrali dei Vigili del Fuoco.

Il soggetto organizzatore trasmette il programma del corso o del seminario di aggiornamento, con l'individuazione dei relativi docenti, alla Direzione Interregionale dei Vigili del Fuoco competente per territorio per l'autorizzazione.

Decorsi quindici giorni dalla data di ricezione senza risposta, il corso si intende autorizzato.

Non è previsto l'esame di accertamento della idoneità, ma solo la frequenza del corso rilasciata dall'Ente Organizzatore, al termine del quale è previsto un test di verifica apprendimento ( che prevede almeno il 70% di risposte esatte per la validazione delle ore di aggiornamento ).

In misura non superiore del 30% delle ore, l'aggiornamento può essere costituito dalla partecipazione a Convegni e Seminari monotematici di durata singola di almeno tre ore e non superiore alle sei ore.

Il Dipartimento VV.F. può effettuare controlli sul corretto adempimento, da parte dei soggetti organizzatori, in ordine a quanto stabilito per l'organizzazione dei corsi e dei seminari di aggiornamento.

# Aggiornamento 40 ore : gli adempimenti finali



Per comprovare l'effettuazione del corso o del seminario di aggiornamento, l'interessato trasmette all'Ordine o al Collegio professionale provinciale di appartenenza il relativo attestato di frequenza, rilasciato dal soggetto organizzatore.

Gli Enti organizzatori hanno il compito di verificare il percorso formativo del singolo professionista con l'aggiornamento acquisito, trasmette l'elenco dei partecipanti agli Ordini o ai Collegi professionali provinciali di rispettiva appartenenza.

Non può essere valutata, dall'Ordine o dal Collegio professionale, ai fini del raggiungimento delle 40 ore previste per la conferma dell'iscrizione negli elenchi, la partecipazione a moduli del corso base di specializzazione di cui all'art. 4 del D.M. 05 agosto 2011, così come la ripetizione di un evento formativo di aggiornamento già frequentato, ovvero la partecipazione a corsi o seminari non in linea con i contenuti previsti dalla norma.

Ai fini del rilascio dell' attestato di frequenza, da parte del soggetto organizzatore, non sono ammesse assenze, neanche parziali, ai corsi e/o seminari frequentati; a tal fine devono essere predisposti, dal soggetto organizzatore, appositi sistemi di registrazione delle presenze.

La partecipazione ai corsi, se organizzati dagli Ordini provinciali o da provider accreditati, permette di acquisire anche i **CFP** (crediti formativi) utili per l'assolvimento dell'obbligo della formazione continua del professionista.

# *L'applicativo informatico finalizzato alla gestione dei professionisti iscritti nell'apposito elenco del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139*




**L'applicativo informatico finalizzato alla gestione dei professionisti antincendio risiede nel server centrale del dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, al quale si accede tramite il sito internet: www.vigilfuoco.it**

**Gli ordini ed i Collegi professionali possono accedere "alla banca dati di competenza" ed effettuare tutte le operazione possibili: inserimento, modifica, cancellazione, ricerca ed esportazione dei propri dati, inserimento di evento formativo, associazione di evento formativo al professionista ( aggiornamento professionale ).**

**Il codice di individuazione alfanumerico (art. 11 – commi 2 e 3), ovvero, codice di abilitazione, è assegnato dall'Ordine o Collegio d'appartenenza e da questo comunicato al professionista; detto codice è il risultato della composizione di più fattori alfanumerici.**

## Disposizioni regolamentari




a) un professionista precedentemente iscritto ad un Ordine (o Collegio) professionale, continua a mantenere la propria autorizzazione anche quando decide di trasferirsi ad altro Ordine (o Collegio);

b) in caso di trasferimento di un professionista tra due corrispondenti Ordini (o Collegi) professionali, l'Ordine (o Collegio) di destinazione, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, assegna d'ufficio un nuovo codice d'individuazione, rilasciando altresì una nuova autorizzazione all'esercizio delle attività di cui alla Legge n. 818/1984. L'Ordine (o Collegio) di provenienza invece, è tenuto a ritirare e ad annullare la vecchia autorizzazione provvedendo alla cancellazione del vecchio codice d'individuazione dalla banca dati di competenza;

c) il trasferimento del professionista deve essere indicato sia nella documentazione aggiornata dell'Ordine (o Collegio) di provenienza, sia in quella dell'Ordine (o Collegio) di destinazione;

d) resta fermo che l'Ordine (o Collegio) provinciale debba, parimenti, ritirare ed annullare l'autorizzazione ad un proprio iscritto che venga cancellato, a qualsiasi altro titolo, dall'Ordine (o Collegio) stesso;

e) se un professionista con diploma di scuola media superiore, regolarmente iscritto al Collegio professionale di appartenenza, in possesso dell'autorizzazione e quindi del codice di abilitazione all'esercizio delle attività di cui alla Legge n. 818/1984, decide, a seguito del conseguimento della laurea di specializzazione (magistrale o triennale) di trasferire l'iscrizione all'Ordine (o Collegio) professionale corrispondente, continua a mantenere detta autorizzazione.

L'iscrizione al nuovo Ordine (o Collegio) sarà effettuato nelle modalità chiarite ai punti precedenti.

# *Professionisti sospesi e/o radiati*



**1) il professionista antincendio deve essere considerato "sospeso" dall'esercizio della professione nel campo delle attività di competenza, solo se il periodo di sospensione è ancora valido ed attuale. In caso diverso, nella banca dati deve essere rimossa ogni indicazione in tal senso;**

**2) se un professionista è stato sospeso a tempo indeterminato, nella banca dati deve essere inserita solo la data d'inizio della sospensione e lasciata in bianco la casella relativa alla data di fine sospensione;**

**3) se un professionista è stato radiato dall'albo di appartenenza, deve essere cancellato anche dalla banca dati dei professionisti abilitati, senza trasmettere alcuna comunicazione scritta, così come è previsto per i professionisti sospesi.**

# *L'aggiornamento quale opportunità di crescita*




**Va comunque riconosciuto che un obbligo subìto come mero adempimento è destinato a produrre risultati sterili e parziali se non è accompagnato da una sincera esigenza di ogni individuo di accrescere la propria professionalità, di migliorare la propria competenza per mantenersi costantemente al passo con i tempi e con l'evoluzione tecnologica.**

**La prestazione professionale deve diventare propositiva e non chiudersi nella vecchia ottica di assolvere ad un "obbligo": parliamo di progetto di sicurezza antincendio e non più di "pratica di prevenzione incendi".**

## *Parte terza*
## *La distribuzione dei professionisti antincendio per categoria*

**PROFESSIONISTI ANTINCENDIO**



ORDINI PROFESSIONALI

# DISTRIBUZIONE PROFESSIONISTI ANTINCENDIO PER CATEGORIE

**Aggiornato a GIUGNO 2020**

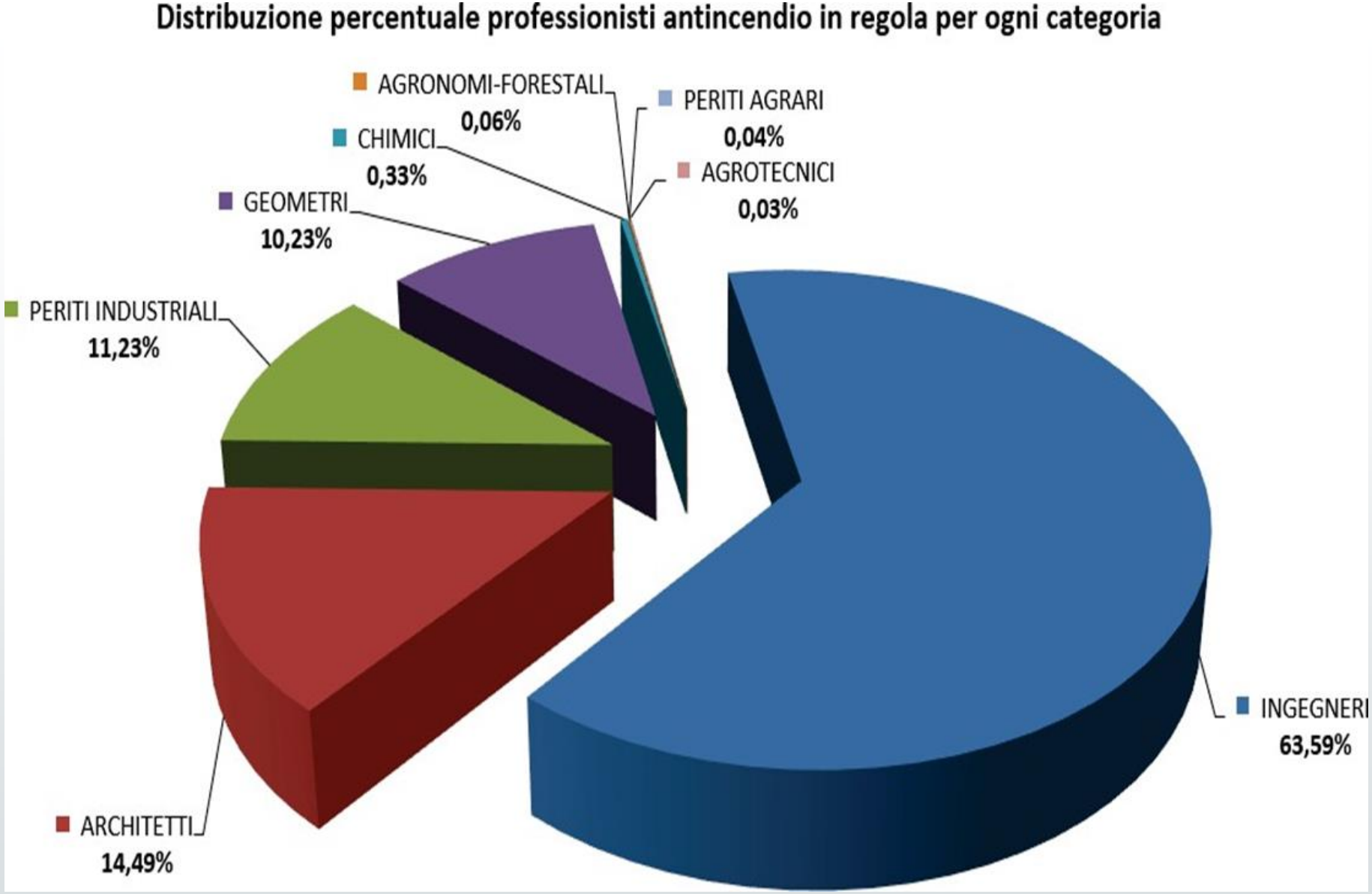
Fonte dei dati: Sito ufficiale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

| CATEGORIE PROFESSIONALI | n° di professionisti antincendio in regola con l'aggiornamento obbligatorio[1] | distribuzione % di professionisti antincendio in regola con l'aggiornamento obbligatorio[1] | n° tot professionisti antincendio sospesi[2] | % professionisti antincendio sospesi[2] | n° professionisti antincendio iscritti (in regola o sospesi) |
|---|---|---|---|---|---|
| ORDINI INGEGNERI | 27'039 | 63,59 % | 22'032 | 48,3 % | 49'071 |
| ORDINI ARCHITETTI | 6'163 | 14,49 % | 11'743 | 25,7 % | 17'906 |
| COLLEGI PERITI INDUSTRIALI | 4'775 | 11,23 % | 3'685 | 8,1 % | 8'460 |
| COLLEGI GEOMETRI | 4'351 | 10,23 % | 6'388 | 14,0 % | 10'739 |
| ORDINI CHIMICI | 140 | 0,33 % | 446 | 1,0 % | 586 |
| ORDINI AGRONOMI/FORESTALI | 24 | 0,06 % | 301 | 0,7 % | 325 |
| COLLEGI PERITI AGRARI | 18 | 0,04 % | 253 | 0,6 % | 271 |
| COLLEGI AGROTECNICI | 11 | 0,03 % | 789 | 1,7 % | 800 |
| **TOTALE** | **41'907** | **100 %** | **45'637** | **100 %** | **88'267** |

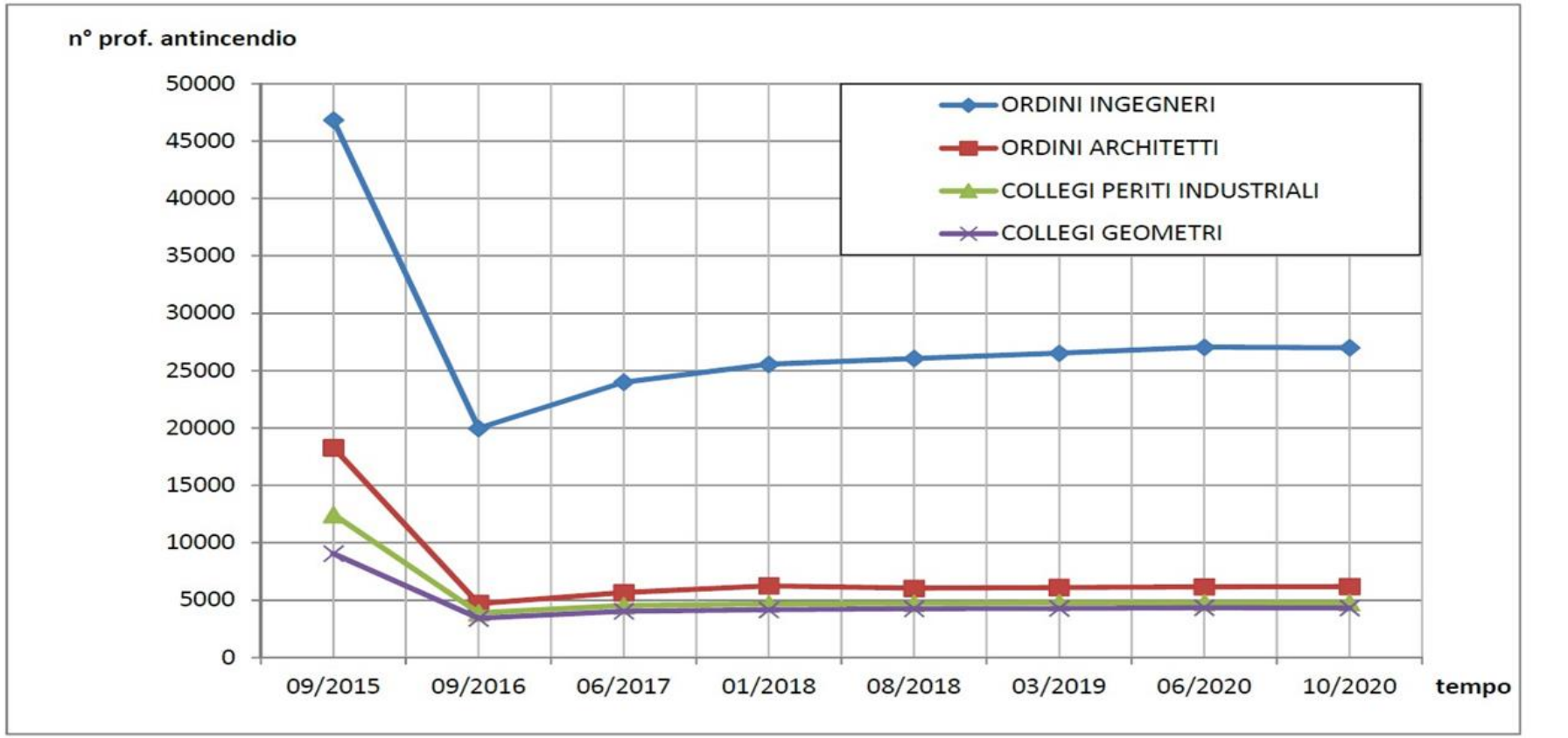
**Note**

**[1] Comprende la somma dei professionisti antincendio che hanno iniziato il secondo quinquennio di riferimento e dei professionisti antincendio che non hanno completato il primo quinquennio di riferimento.**

**[2] Comprende anche una quota di professionisti antincendio virtualmente sospesi (in quanto non in regola con l'aggiornamento obbligatorio) ma non ancora effettivamente sospesi dal proprio ordine/collegio .**


Distribuzione percentuale professionisti antincendio in regola per ogni categoria
AGRONOMI-FORESTALI
0,06%
PERITI AGRARI
0,04%
CHIMICI
0,33%
AGROTECNICI
0,03%
GEOMETRI
10,23%
PERITI INDUSTRIALI
11,23%
INGEGNERI
63,59%
ARCHITETTI
14,49%

Data di entrata in vigore del DM 7 giugno 2016 ( recante «Modifiche al Decreto 05/08/2011 recante procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art.16 del D.L.vo 139/2006» ) che prevede l'aggiornamento in materia di prevenzione incendi per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno.



## ANDAMENTO CRONOLOGICO

| | 09/2015 | 09/2016 | 06/2017 | 01/2018 | 08/2018 | 03/2019 | 06/2020 | 10/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDINI INGEGNERI | 46851 | 19980 | 24000 | 25556 | 26071 | 26525 | 27039 | 26999 |
| ORDINI ARCHITETTI | 18291 | 4706 | 5651 | 6249 | 6045 | 6113 | 6163 | 6191 |
| COLLEGI PERITI INDUSTRIALI | 12467 | 3896 | 4521 | 4664 | 4738 | 4781 | 4775 | 4787 |
| COLLEGI GEOMETRI | 9069 | 3426 | 4038 | 4163 | 4255 | 4295 | 4351 | 4324 |

| | 06/2020 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | totale in regola | iscritti prima del 26/06/2016* | | nuovi iscritti (iscritti dopo il 26/06/2016*) | |
| ORDINI INGEGNERI | 26999 | 22434 | 83,1% | 4565 | 12,5% |
| ORDINI ARCHITETTI | 6191 | 5172 | 83,5% | 1019 | 11,7% |
| COLLEGI PERITI INDUSTRIALI | 4787 | 4272 | 89,2% | 515 | 7,8% |
| COLLEGI GEOMETRI | 4324 | 3649 | 84,4% | 675 | 10,0% |

# Considerazioni finali









I “professionisti antincendio” soffrono da tempo di un sistema legislativo e normativo farraginoso ed in quasi quotidiana evoluzione, anche per effetto del sistema delle circolari di chiarimento e di indirizzo, che integrano e modificano le regole tecniche pubblicate per decreto.

Concludendo, possiamo senza dubbio affermare che i contenuti delle certificazioni ed attestazioni, introdotti dal D.M. 7 agosto 2012, se da un lato hanno reso più gravosa la responsabilità del professionista - asseveratore, dall’altro lato possono essere una carta vincente per proporsi e dimostrare alla propria clientela un apprezzabile bagaglio di qualificazione professionale e per promuovere la cultura della sicurezza.

Anche un professionista privato esercita in concreto con la propria professione un servizio di pubblica utilità (art. 358 e art. 359 del codice penale), alla stessa stregua del funzionario pubblico, in qualità di pubblico ufficiale (art. 357 del codice penale).

Entrambe queste figure, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e della propria professionalità, possono contribuire - attraverso un sinergico servizio di pubblica utilità - a sviluppare sempre di più nel mondo del lavoro la sensibilità alle prassi sicure e la capacità di tenere sotto controllo i rischi per le persone e per il patrimonio aziendale.

# *I nuovi orizzonti del professionista nell'ambito della Prevenzione incendi : verso la sussidiarietà totale*



**I professionisti antincendio saranno chiamati sempre di più a svolgere una funzione di sussidiarietà nei confronti dello Stato. Ciò consentirà di accelerare le procedure e di avere tempi più rapidi nella realizzazione delle opere. Per fare tutto questo, però, servono professionisti capaci, in grado di fare le cose per bene, che siano responsabili. Le nuove opportunità professionali che si creeranno dovranno essere appannaggio di persone capaci e responsabili.**

**In prospettiva si stanno verificando le condizioni per un trasferimento completo di responsabilità verso il professionista antincendio che resterà l'unico attore della disciplina e unico responsabile della progettazione. Si realizzerà, in sintesi, la "sussidiarietà totale" della prevenzione incendi. in un quadro di responsabilità chiare e senza insidie sia per il professionista antincendio, ma anche di quello operante nel settore della sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro.**

**In questo quadro diventa fondamentale il ruolo svolto dagli Ordini professionali, in particolare quello degli Ingegneri, chiamati a verificare che i propri iscritti rispettino i principi dell'etica professionale. In particolare, il principio etico fondamentale cui sono chiamati gli ingegneri è quello di svolgere la propria attività massimizzando la sicurezza per la collettività. E' opportuno ricordare che la mancata osservanza dei precetti stabiliti dal Codice deontologico costituisce un illecito disciplinare che può essere punito anche con la cancellazione dall'Albo degli Ingegneri".**


Segui sempre le 3 “R”:
Rispetto per te stesso,
Rispetto per gli altri,
Responsabilità per le
tue azioni
Dalai Lama


“Costruire una cultura della prevenzione non è facile. Mentre I costi della prevenzione devono essere pagati nel presente, I suoi benefici si manifestano in un futuro a volte lontano.
Inoltre I benefici non sono sempre tangibili: essi sono I disastri che NON sono avvenuti!”
Kofi Annan, 1999
Secretary General, United Nations


Grazie per l’Attenzione!


Chiunque smetta di imparare è vecchio, che abbia 20 o 80 anni. Chiunque continui ad imparare resterà giovane. La più grande cosa nella vita è mantenere la propria mente giovane.
Henry Ford


SAFETY
CULTURE